

Legge
sul registro dei tumori
 (del 21 giugno 1994)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 23 febbraio 1993 concernente la legge che istituisce il registro dei tumori;
 visto il rapporto 2 maggio 1994 della Commissione speciale sanitaria;
 richiamati gli art. 57 e 59 della Costituzione cantonale e la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

decreta:

Registro cantonale dei tumori

Art. 1¹ È istituito il Registro cantonale dei tumori (di seguito Registro). Esso è diretto da un medico esperto in epidemiologia.

²Presso il Registro è inserito il Centro Programma Screening Ticino (di seguito CPST).

Scopo

Art. 2² Il Registro ha per scopo:

- a) raccogliere e registrare in modo sistematico i dati concernenti i casi di patologia tumorali (maligne e semi maligne) atti ad accrescere le conoscenze sull'incidenza e la prevalenza delle malattie tumorali nell'intera popolazione del Cantone;
- b) trasmettere i dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori;
- c) elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce assegnate dal Cantone;
- d) sostenere la pianificazione sanitaria e la ricerca epidemiologica, in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali.

Dati

Art. 2a³ ¹Il Registro raccoglie i dati di base e i dati supplementari previsti dalla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 18 marzo 2016 (LRMT) e dall'ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell'11 aprile 2018 (ORMT).

²Su decisione del Consiglio di Stato il Registro raccoglie ulteriori dati a scopo di ricerca.

Obbligo di notifica

Art. 3⁴ ¹Le persone soggette all'obbligo di notifica notificano gratuitamente i dati al Registro.

²In caso di mancato rispetto dell'obbligo di notifica il responsabile del Registro può infliggere una misura disciplinare ai sensi dell'art. 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan).

³Le decisioni del responsabile del Registro sono impugnabili ai sensi dell'art. 99a cpv. 1 LSan.

Registrazione dei dati

Art. 3a⁵ ¹Il Registro registra e codifica i dati dei pazienti adulti domiciliati al momento della diagnosi nel Cantone Ticino. In caso di incompetenza il Registro trasmette i dati notificati al registro cantonale dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici.

²Per verificare, completare e rettificare i dati il Registro raccoglie dati presso:

- a) persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica;
- b) l'Ufficio federale di statistica (Sezione sanità);

¹ Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

² Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

³ Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

⁴ Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

⁵ Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

- c) i registri svizzeri dei tumori;
- d) la banca dati sul movimento della popolazione (MovPop).

Comunicazione dei dati

Art. 3b⁶ Il Registro comunica al CPST e ad altri programmi di diagnosi precoce rivolti all'intera popolazione del Cantone i dati necessari per la garanzia della qualità e il numero d'assicurato, a condizione che il paziente abbia preso parte al programma di diagnosi precoce.

Elaborazione dei dati

Art. 4⁷ ¹La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative.
²È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 5 ...⁸

Art. 6 ...⁹

Vigilanza

Art. 7¹⁰ ¹Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.
²Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale di vigilanza dopo avere sentito l'Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima deve far parte anche un esperto sulla protezione dei dati.¹¹
³Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione cantonale di vigilanza.¹²

Art. 8 ...¹³

Entrata in vigore

Art. 9 ¹La presente legge, se accolta in votazione popolare o - in caso di ritiro dell'iniziativa - trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.¹⁴

Pubblicata nel BU **1994**, 509.

⁶ Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

⁷ Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

⁸ Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

⁹ Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

¹⁰ Art. modificato dal R 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.

¹¹ Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

¹² Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

¹³ Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

¹⁴ Entrata in vigore: 1° ottobre 1994 - BU 1994, 509.